




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2802

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle  
Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia

N. 220 – 10 giugno 2015



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2802

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle  
Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia

N. 220 – 10 giugno 2015

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

<b>A.C.</b>	<b>2802</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	No
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Commissione competente:</b>	III Commissione
<b>Sede:</b>	referente

## PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961.

La relazione illustrativa precisa che in materia l'Italia ha ratificato in materia la Convenzione del 1954 relativa allo *status* di apolidi (legge n. 306/1962), ma non ha ancora aderito alla Convenzione del 1961 sulla riduzione di casi di apolidia.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

<b>DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI</b>	<b>ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA</b>
<b>Articoli 1-4</b> prevedono misure per evitare l'apolidia dei minori attraverso l'attribuzione <i>jure soli</i> della cittadinanza ai nati da genitori apolidi o cittadini di Stati che non applicano lo <i>jus sanguinis</i> . Le norme dispongono inoltre che lo Stato contraente deve concedere la cittadinanza ad una persona che non è nata nel territorio dello Stato e che sarebbe altrimenti apolide se al momento della sua nascita uno dei genitori ha la cittadinanza in detto Stato.	La <b>relazione tecnica</b> afferma che il provvedimento in esame non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni né dalle disposizioni contenute nella Convenzione derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.  L' <b>analisi tecnico-normativa</b> precisa che la legislazione italiana si configura come già avanzata e garantista nella tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione e che l'entrata in vigore di quest'ultima non comporterà la necessità di adeguare la normativa interna.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<b>Articoli 5-7</b> recano misure volte ad evitare l'apolidia dovuta a perdita o a rinuncia della propria nazionalità.	
<b>Articoli 8 e 9</b> recano misure dirette ad evitare l'apolidia dovuta alla privazione della nazionalità.	
<b>Articolo 10</b> prevede misure per evitare l'apolidia derivante dalla successione degli Stati.	
<b>Articoli 11-21</b> prevedono norme in relazione all'applicazione della Convenzione, tra cui l'entrata in vigore, l'applicazione di misure più favorevoli, la definizione delle controversie, etc...	

**In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto di quanto riferito dalla RT, in base alla quale la Convenzione in esame non introduce nuovi compiti o attività rispetto a quelli già previsti dalla vigente legislazione. Si prende altresì atto di quanto indicato nell'analisi tecnico-normativa, in base alla quale le previsioni della Convenzione sono sostanzialmente in linea con la legislazione nazionale fatte salve alcune previsioni, considerate peraltro non rilevanti dalla stessa analisi tecnico-normativa.

Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che la ratifica della convenzione non comporti ulteriori oneri per la finanza pubblica.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<b>Articolo 3</b> prevede una clausola generale di invarianza finanziaria in base alla quale all'attuazione delle disposizioni in esame le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	La <b><u>relazione tecnica</u></b> precisa che l'attuazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala l'opportunità di integrare la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 3 specificando, conformemente alla vigente prassi contabile, che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, non solo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ma anche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.